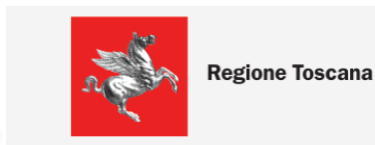




COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno



PROTOCOLLO D'INTESA

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

tra

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
AGENZIA DEL DEMANIO
REGIONE TOSCANA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

relativo al

**PROGRAMMA INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE
DELL'ISOLA DI PIANOSA
“PLANASIA”**

Livorno, data del protocollo

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**il Ministero della Giustizia,
rappresentato da _____**

**I'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscana,
rappresentata da _____**

**il Comune di Campo nell'Elba,
rappresentato da _____**

**I'Agenzia del Demanio,
rappresentata dalla Direttrice Regionale Raffaella Narni**

**la Regione Toscana,
rappresentata da _____**

**la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Pisa e Livorno
rappresentata da _____**

VISTI

- Vista la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ai sensi delle quali è stato istituito il sito ZSC-ZPS della Rete Natura 2000 "IT 5160013 - *Isola di Pianosa area terrestre e marina*";
- l'articolo 1 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*";
- il Decreto ministeriale 18 agosto 1952 con cui l'intero territorio del comune di Campo nell'Elba comprendente l'isola di Pianosa è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, e il successivo articolo 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla Legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 ed in particolare l'art. 15, rubricato *"Accordi fra pubbliche amministrazioni"*;
- la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii. recante *"Legge quadro sulle aree protette"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 - Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, ente con personalità di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"*, che ha istituito l'Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato con l'obiettivo di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, e il successivo D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, recante *"Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"* e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 34, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*;
- il Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante *"Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare"*, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 novembre 2001, n. 410 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* e in particolare gli artt. 6, 29, 30, 42 del medesimo testo normativo;
- il Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 44 del 24/03/2005 con cui l'intera Isola di Pianosa è stata sottoposta al vincolo archeologico e paesaggistico ambientale ed è stata dichiarata di Interesse Archeologico e paleontologico ai sensi degli articoli 10 (comma 1 e 4 lettera A) e 12 del Decreto Legislativo n. 42/2004;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 29 *"Regolamento*

concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”;

- l'articolo 2 comma 222 della Legge n. 191/2009, che prevede l'obbligo per le Amministrazioni dello Stato di predisporre piani di razionalizzazione teso al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione degli spazi e di contenimento della spesa pubblica;
- l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, numero 85 ove sono previsti progetti di valorizzazione di immobili di demanio storico-artistico attraverso il loro trasferimento ad enti locali sulla base di progetti di recupero che ne garantiscano la tutela e valorizzazione, in linea con le esigenze del territorio;
- Il Decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83 *“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.”*
- la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 *“Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT”. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” (PIT-PPR);*
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;*
- l'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l'allocatione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e ss.mm.ii., ed in particolare l'articolo 7, comma 4;
- la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), e in particolare:
 - l'articolo 1, comma 1, lett. a) e c), rispettivamente concernenti la *“valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana”* nonché la *“promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale”*;
 - l'articolo 2, comma 1, lett. d), ai sensi del quale la Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali si attiene al principio generale, tra gli altri, della *“cooperazione, l'integrazione e la leale collaborazione fra i livelli istituzionali, tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali”*;
 - l'articolo 3, che disciplina le forme di collaborazione della Regione oltre che con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, per cui la Giunta regionale, *“elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano*

accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali”;

- la deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2017, n.47 con la quale è stato approvato il Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025 approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione 27 luglio 2023, n. 239;
- il Documento di economia e finanza regionale DEFR 2025 approvato dal Consiglio regionale con la Deliberazione 2 ottobre 2024, n. 73;
- la Deliberazione 19 dicembre 2024, n. 100 del Consiglio regionale “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 2025 (NADEFR)– Approvazione” che prevede al PP 20 Obiettivo 1 – Cittadinanza attiva la realizzazione, diretta e/o indiretta, di progetti sviluppati grazie al Fondo per le politiche giovanili istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere interventi in materia di politiche giovanili che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, coinvolgendo le tematiche dell'educazione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale sviluppando il protagonismo giovanile orientato alla formazione dei giovani verso il volontariato e il terzo settore;
- l'Integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFR (Integrazione NADEFR), approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 12 marzo 2025;
- la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 “Valorizzazione della Toscana Diffusa” al cui art.11, comma 6 è stabilito che la “La Regione opera, anche attraverso accordi con enti pubblici, società e aziende pubbliche e private, per la valorizzazione e il riutilizzo del loro patrimonio immobiliare in un’ottica di riqualificazione, accessibilità e fruizione degli immobili di proprietà o gestione”, nonché l'art. 22, comma 2, lettera a) della medesima legge in cui, in tema di cultura e paesaggio, è previsto che “La Regione promuove la valorizzazione del paesaggio nelle aree di cui al comma 1 ai sensi: a) della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana)”, prevedendo agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del titolo IV, capo I, della L.R. 65/2014;
- lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del demanio, modificati e integrati con delibera del Comitato di Gestione e approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021, come comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 309, del 30 dicembre 2021;
- la Determinazione n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, con la quale sono

state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili;

- Il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022, che prevede interventi volti a favorire e definire i presupposti e le condizioni per l'inserimento socio-lavorativo di persone in condizioni di difficoltà socioeconomica e con bisogni speciali. Si tratta prevalentemente di azioni di accompagnamento e di sistema, declinate in funzione della strategia del PN. L'Obiettivo Specifico prevede, inoltre, uno specifico intervento per una Giustizia più inclusiva, dedicato a persone in esecuzione penale, per attivare percorsi di avviamento al lavoro "extramurario" e valorizzazione della giustizia riparativa;
- l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2025-2027, che affida all'Agenzia del demanio la prosecuzione delle attività volte a garantire la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di quello mobiliare di propria competenza, nonché ogni altra attività prevista da disposizioni normative, al fine di realizzare un impatto positivo sull'economia, una riduzione della spesa a carico del bilancio dello Stato, un calo del debito pubblico a fronte dell'incremento patrimoniale attivo dello Stato, una maggiore attrattività per l'investimento privato e la rigenerazione dei territori;
- Il protocollo d'intesa per le attività di rifacimento dei servizi idrici nell'isola di Pianosa nel Comune di Campo nell'Elba, sottoscritto il 14 dicembre 2021 dal Comune di Campo nell'Elba, ASA Azienda servizi Ambientali Spa, Autorità Idrica Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Provveditorato Regionale per la Toscana e l'Umbria del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- l'Accordo ex art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per la fase di cogestione dei servizi idrici dell'isola di Pianosa nel Comune di Campo nell'Elba firmato il 4 aprile 2023 dal Comune di Campo nell'Elba, Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e Casa di Reclusione di Porto Azzurro;
- la delibera di Giunta Comunale del Comune di Campo nell'Elba rep. n. _____ delcon la quale è stato approvato il contenuto del presente Protocollo d'intesa;
- la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano n.61/2019 con la quale è stato approvato il Piano di gestione dei siti rete Natura 2000 ZSC/ZPS "IT 5160013 - Isola di Pianosa area terrestre e marina";

PREMESSO CHE

- il patrimonio immobiliare demaniale posto nell'Isola di Pianosa costituisce una preziosa testimonianza architettonica, di eccezionale interesse culturale quale esempio di edilizia

specialistica diacronicamente sviluppata tra gli inizi dell'Ottocento e nel corso del Novecento, profondamente integrata con gli elementi valoriali del paesaggio insulare, come attestato dalla ricerca compiuta da Ministero della Cultura (cfr. Planasia un Sistema Informativo Territoriale per la Gestione dei Beni Culturali dell'Isola di Pianosa, Pisa, ETS, 2013);

- il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese e presenta ampie potenzialità di rigenerazione urbana. Tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da un'attività di concertazione istituzionale e da modelli operativi finalizzati al soddisfacimento di istanze sociali e urbane e al ritorno economico in un'ottica di piena sostenibilità ambientale;
- l'Agenzia del demanio, nell'ambito dell'attività di gestione di beni immobili dello Stato, promuove intese e accordi tra i vari Dicasteri, Enti Territoriali e Locali, al fine di attivare in modo sinergico processi unitari di razionalizzazione, ottimizzazione, valorizzazione e migliore gestione del patrimonio pubblico, anche in relazione ad obiettivi di sviluppo sostenibile e di incremento della qualità ambientale e sociale derivante dalle funzioni allocate. Tale processo si realizza in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, in modo da costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e di sviluppo sostenibile e condiviso dalle comunità locali;
- lo Stato è proprietario di un compendio immobiliare, composto da una pluralità di edifici, sito sull'Isola di Pianosa compresa nel Comune di Campo nell'Elba, il cui territorio rientra, a terra e a mare nel perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Tale compendio un tempo costituiva nella sua interezza una parte della sede della Colonia Penale Agricola, successivamente trasformata in Carcere di Massima sicurezza, poi dismesso alla fine degli anni '90;
- il Ministero della Giustizia, sull'isola di Pianosa, dopo la chiusura del carcere, ha mantenuto un presidio per i detenuti in regime di art. 21 O.P. provenienti dalla Casa di Reclusione di Porto Azzurro che sull'isola sono impiegati principalmente in attività agricole per la coltivazione di prodotti su terreni di proprietà del demanio collettivo gestito dal Comune di Campo nell'Elba;
- il Ministero della Giustizia ha, pertanto, sull'Isola di Pianosa, numerosi immobili in consegna governativa dislocati in diverse parti dell'Isola e in particolare nella Zona Paese, alcuni dei quali potrebbero essere messi a disposizione per la valorizzazione di cui al presente Protocollo d'intesa. Il Ministero della Giustizia intende assicurare la migliore utilizzazione/gestione economica dei beni in uso governativo attraverso una attività di razionalizzazione e ottimizzazione degli stessi in un'ottica di valorizzazione dell'isola;
- l'Ente Parco ha adottato la "Variante al piano del Parco Nazionale Arcipelago Toscano" con Delibera del Consiglio Direttivo n. 51 del 31 ottobre 2023 e con, successiva, delibera del Consiglio n. 11/2024, in data 06/02/2024, ha accolto le osservazioni avanzate dall'Agenzia

del Demanio con nota prot.18849 del 22/12/2023, in fase di verifica e successiva approvazione da parte della Regione Toscana;

- l'Ente Parco promuove iniziative di ecoturismo sostenibile e poco invasivo nonché progettualità volte al recupero e alla valorizzazione del non trascurabile patrimonio culturale isolano che conta, non solo la notevole Villa di Agrippa di epoca romana (proprietà dello Stato) e le catacombe del 3° secolo (proprietà Santa Sede), ma anche una serie di reperti nel vecchio borgo, di proprietà dello Stato;
- il Comune di Campo nell'Elba ha espresso l'interesse a concludere una intesa di carattere istituzionale per definire le azioni da intraprendere per la valorizzazione dell'“Isola di Pianosa” sia per i beni di proprietà dello Stato che per i beni di proprietà comunale, già avente una vocazione turistico/culturale, nonché per quelli appartenenti al demanio civico in gestione all'Ente Locale;
- la Regione Toscana, si pone l'obiettivo di favorire esperienze e modelli di sviluppo sostenibile che valorizzino le peculiarità del proprio territorio, supportando gli enti locali interessati e gli altri soggetti coinvolti, insieme alla valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico e del Parco Archeologico dell'Isola di Pianosa, anche in coerenza con i contenuti del PIT-PPR;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno a cui è affidato il compito istituzionale della tutela del patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici), ha competenza esclusiva nell'individuazione delle modalità compatibili, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, di uso, di valorizzazione e di eventuale riqualificazione funzionale del patrimonio culturale;
- le Parti hanno inteso individuare nel presente Protocollo d'intesa lo strumento più idoneo per l'avvio di una collaborazione istituzionale per la rivitalizzazione dell'Isola di Pianosa attraverso un “Piano di Azione” e a definire le modalità operative e le tempistiche di realizzazione degli atti e degli interventi che ciascuna delle Amministrazioni, per la parte di propria competenza, si impegna ad adempiere determinando i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative.

CONSIDERATO CHE

- sono stati avviati una serie di incontri tecnici tra il Ministero della Giustizia, l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, il Comune di Campo nell'Elba e l'Agenzia del Demanio, la Regione Toscana e la Soprintendenza del Ministero della cultura competente per l'isola, nel corso dei quali tutte le parti hanno convenuto sulla opportunità di dare avvio al processo di valorizzazione dell'“Isola di Pianosa” secondo logiche in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 2030;

- le Parti condividono il comune interesse a definire e formalizzare gli impegni, gli atti e gli adempimenti necessari all'attuazione dell'iniziativa in oggetto e ritengono che per raggiungere gli obiettivi da definire nel "Piano di Azione" si debba costruire una governance istituzionale coesa e continuativa nel tempo, attesa la tempistica a medio-lungo termine necessaria per l'attuazione di una pluralità di progetti complessi e articolati che investono le diverse componenti antropiche e naturali dell'isola di Pianosa;
- è intenzione delle Parti procedere alla più ampia condivisione delle azioni, iniziative, progetti facenti parte del citato "Piano di Azione" anche al fine di facilitare l'adozione e l'approvazione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni, comunque denominati, anche nell'ambito dei moduli procedurali approvativi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché tramite iniziative di consultazione pubblica e acquisizione di manifestazione di interesse per introdurre nell'isola di Pianosa attività, compatibili con la tutela dei luoghi, atte a rivitalizzarne la fruibilità;
- è interesse delle Parti attrarre nell'isola iniziative di alto livello ambientale, sociale, di ricerca scientifica, di valorizzazione culturale, nonché archeologico-museale anche dei luoghi di detenzione e di turismo consapevole, nel pieno rispetto delle tutele vigenti e dei limiti alla fruibilità dei luoghi;
- appare di grande rilevanza il coinvolgimento della comunità locale, nonché di diversi soggetti pubblici e privati quali, ad esempio, le rappresentanze della collettività locale, gli enti del terzo settore, la Diocesi competente per l'isola di Pianosa e altri portatori di interesse.

**TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art. 1.

(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito, anche "il Protocollo").

Art. 2.

(Finalità del Protocollo)

Con il presente Protocollo d'intesa le Parti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e ferma l'adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi Organi deliberanti, da adottare anche con i moduli procedurali di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, intendono avviare un rapporto di collaborazione istituzionale, nel rispetto delle previsioni normative richiamate in premessa, finalizzato a realizzare le condizioni necessarie per assicurare rapidità ed efficacia al raggiungimento dell'obiettivo condiviso, nell'ambito della cornice definita dal citato "Piano di Azione". In tal senso, le

Parti sono giunte alla determinazione di sviluppare, in sinergia e concertazione, una pluralità di progetti per la razionalizzazione e la valorizzazione integrata dei patrimoni immobiliari presenti sull'isola di Pianosa, orientato a generare valore aggiunto a partire da aree e immobili dismessi, in disuso o sottoutilizzati e sostenendo obiettivi di rigenerazione sociale, urbana e territoriale, anche al fine di rivitalizzare la comunità locale e introdurre funzioni potenzialmente allocabili nei predetti immobili per iniziative qualificate di alto livello ambientale, sociale, di ricerca scientifica, di conservazione, restauro, riqualificazione funzionale e valorizzazione del patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici), anche dei luoghi di detenzione e di turismo consapevole, nel pieno rispetto delle tutele vigenti e dei limiti alla fruibilità dei luoghi, nonché per riqualificare le infrastrutture di servizio con standard adeguati ai livelli di sostenibilità ambientale, energetica e del ciclo dei rifiuti conformi ai target di cui all'Agenda 2030.

Art. 3.

(Individuazione del portafoglio immobiliare e primi orientamenti progettuali)

La cooperazione istituzionale tra le Parti riguarda, in particolare, il patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato individuato nell'allegato "A" - "Schede Immobili" oggetto di valorizzazione distinti per destinazione d'uso, che potrà essere integrato con successivo elenco di immobili sia di proprietà statale, laddove si rendessero disponibili, sia di altri Enti che intervengono a vario titolo nel progetto di rivitalizzazione dell'Isola di Pianosa. Più in generale, le Parti condividono l'esigenza di promuovere e attuare progetti coordinati e sinergici tra loro, riguardanti sia la riqualificazione materiale del patrimonio immobiliare pubblico, sia iniziative e attività, compatibili con la tutela dell'ambiente terrestre e marino e, infine, di infrastrutturazione eco-compatibile per garantire livelli di vivibilità per la collettività locale e per le presenze temporanee nell'Isola di Pianosa.

Al fine di consentire un pronto avvio delle iniziative riguardanti la definizione dei progetti facenti parte del "Piano di Azione" sono definite, in via orientativa e non vincolante, le tematiche e le iniziative sulle quali si intende operare, riportate nell'allegato B - "executive summary". Gli allegati A e B sono parte integrante del presente protocollo.

Art. 4.

(Impegni delle parti)

Le Parti attueranno tutte le attività di rispettiva competenza per il conseguimento delle finalità di cui all'Art. 2, attraverso il Tavolo Tecnico di cui al successivo art. 5, concorrendo unitariamente e, ove necessario, con il coinvolgimento di altri soggetti competenti, alla definizione e all'attuazione congiunta delle misure e degli assi del Piano d'Azione e assumendosi, in particolare, i seguenti impegni:

Il **Ministero della Giustizia**, tenuto conto dei propri fabbisogni logistici, si impegna ad attuare di concerto con l'Agenzia del Demanio, un piano di razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi in coerenza con i principi del presente protocollo.

In particolare, l'Amministrazione Penitenziaria si impegna, così come previsto dall'art. 7 del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 dicembre 2021, dal Comune di Campo nell'Elba, ASA Azienda servizi Ambientali Spa, Autorità Idrica Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Provveditorato Regionale per la Toscana e l'Umbria del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ad attivare ogni utile iniziativa per reperire le risorse finanziarie necessarie per gli adeguamenti dei servizi idrici dell'Isola.

Si impegna ad ottemperare all'Accordo ex art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per la fase di cogestione dei servizi idrici dell'isola di Pianosa nel Comune di Campo nell'Elba firmato il 4 aprile 2023 dal Comune di Campo nell'Elba, Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e Casa di Reclusione di Porto Azzurro nel limite delle risorse finanziarie che annualmente l'Amministrazione Penitenziaria prevederà nel bilancio di previsione. In ogni caso, l'Amministrazione comunale dovrà preventivamente concordare le spese da sostenere.

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno** fornirà il proprio supporto tecnico per l'individuazione delle modalità di conservazione, restauro, destinazione di uso, riqualificazione culturale dei beni immobili di interesse culturale;

Il **Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano**, in conformità alle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco vigente, fornirà il proprio supporto tecnico per la verifica della fattibilità delle diverse iniziative di valorizzazione, per nuove attività sociali, scientifiche, culturali, turistiche, di tutela e scoperta del territorio che saranno riferite agli specifici ambiti di intervento progettuale individuati nel tavolo tecnico operativo di cui al presente protocollo.

Per quanto concerne le opere relative ad acquedotto e fognatura, il Parco si impegna ad ottemperare come da Protocollo d'intesa per le attività di rifacimento dei servizi idrici nell'isola di Pianosa nel Comune di Campo nell'Elba, sottoscritto in data 14 dicembre 2021 dal Comune di Campo nell'Elba, ASA Azienda servizi Ambientali Spa, Autorità Idrica Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Provveditorato Regionale per la Toscana e l'Umbria del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il Parco si impegna ad ottemperare all'Accordo ex art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per la fase di cogestione dei servizi idrici dell'isola di Pianosa nel Comune di Campo nell'Elba firmato il 4 aprile 2023 dal Comune di Campo nell'Elba, Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e Casa di Reclusione di Porto Azzurro.

Il **Comune di Campo nell'Elba** si impegna, in relazione agli immobili di proprietà dello Stato oggetto del presente Protocollo, a fornire all'Agenzia del Demanio tutte le indicazioni, i dati, i documenti di cui è già in possesso nonché a consentire, ove necessario, la consultazione delle proprie banche dati ed archivi.

Si impegna ad espletare le attività di competenza relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria laddove necessarie, per migliorare la qualità della vita sull'isola in misura proporzionale ai proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione che il Comune incasserà dalle ristrutturazioni degli edifici oggetto per presente protocollo.

In particolare, per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria relative ad acquedotto e fognatura, il Comune si impegna ad ottemperare come da Protocollo d'intesa per le attività di rifacimento dei servizi idrici nell'isola di Pianosa nel Comune di Campo nell'Elba, sottoscritto in data 14 dicembre 2021 dal Comune di Campo nell'Elba, ASA Azienda servizi Ambientali Spa, Autorità Idrica Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Provveditorato Regionale per la Toscana e l'Umbria del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Si impegna ad ottemperare all'Accordo ex art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per la fase di cogestione dei servizi idrici dell'isola di Pianosa nel Comune di Campo nell'Elba firmato il 4 aprile 2023 dal Comune di Campo nell'Elba, Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e Casa di Reclusione di Porto Azzurro.

L'Agenzia del Demanio, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a:

- individuare eventuali risorse finanziarie, da destinare alla redazione di un Piano di Indirizzo, fino ad un importo massimo di € 53.000,00 comprensivo di Iva e oneri, finalizzato all'attuazione degli interventi di valorizzazione del bene/beni ovvero ad ogni altra iniziativa di supporto ad essa, sostenendo il "Piano di Azione" nelle sue diverse fasi con iniziative di comunicazione a livello nazionale e locale, anche attraverso lo strumento della consultazione pubblica;
- dare avvio alle attività di propria competenza per l'affidamento dei beni anche tramite strumenti di partenariato, una volta concluso l'iter della valorizzazione urbanistica, se necessario;
- avviare le attività previste dall'art. 12 del D.lgs. 42/2004 per la verifica di interesse culturale dei beni statali di propria competenza, secondo i termini precedentemente condivisi con la Soprintendenza territorialmente competente.

La **Regione Toscana** nel ruolo di programmazione economica territoriale e sociale, nonché di indirizzo e governo del territorio, anche in coerenza con i contenuti del PIT-PPR, si impegna a facilitare l'espletamento delle azioni amministrative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente Protocollo, mettendo inoltre a disposizione le competenze – anche in termini di valorizzazione culturale, paesaggistica, archeologico-museale - nonché le prerogative ad essa espressamente attribuite dalla legge; a reperire eventuali risorse finanziarie all'interno della programmazione regionale da destinare alla valorizzazione del patrimonio pubblico degli Enti Locali.

Art. 5

(Tavolo tecnico)

Ai fini della promozione e dell'attuazione delle finalità del presente Protocollo d'intesa è costituito un Tavolo tecnico (TT) composto dai rappresentanti qualificati delle Parti sottoscrittrici, che costituisce lo strumento per l'attuazione della Governance istituzionale.

Al TT potranno partecipare, ove necessario, anche rappresentanti di altri Enti/Amministrazioni

eventualmente interessati, con particolare riferimento alle Amministrazioni statali preposte al rilascio di pareri e/o nulla osta preventivi e/o orientativi.

Il TT ha il compito di:

1. predisporre congiuntamente il “Piano d’Azione” per l’Isola di Pianosa al fine di proporre, individuare e promuovere le soluzioni tecniche ed i percorsi amministrativi adeguati al raggiungimento degli obiettivi strategici condivisi, cui anche in relazione ai target espressi nell’Agenda 2030, per rendere l’isola di Pianosa un modello di economia circolare sostenibile; l’Agenzia del Demanio parteciperà
2. verificare possibili sinergie tra le esigenze di dismissione, valorizzazione, sviluppo, razionalizzazione, gestione efficiente e dei patrimoni immobiliari pubblici presenti sull’isola, in coerenza con la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e la tutela ambientale terrestre e marina, nonché con la ricerca archeologica e la valorizzazione sostenibile dell’eco-sistema;
3. verificare l’esistenza di finanziamenti pubblici accessibili per l’attuazione e la realizzazione dei progetti facenti parte del “Piano di Azione”, promuovendo le opportune iniziative per la relativa acquisizione;
4. definire i contenuti e curare l’attuazione di eventuali studi di fattibilità e/o iniziative orientate alla raccolta/individuazione di manifestazioni di interesse che siano di supporto alla realizzazione del programma di valorizzazione dei patrimoni presenti nell’Isola di Pianosa, da parte di soggetti pubblici e privati, in coerenza con la tutela paesaggistica, ambientale terrestre e marina, nonché con la ricerca archeologica;
5. inquadrare le iniziative di cui ai punti precedenti in un cronoprogramma condiviso che espliciti, in dettaglio, le attività da svolgere e i ruoli facenti capo a ciascuna delle Parti sottoscrittrici nonché dei Soggetti istituzionali eventualmente coinvolti nello svolgimento delle azioni di valorizzazione nel rispetto delle rispettive competenze, garantendone l’attuazione nei tempi previsti, ovvero provvedendo ad una riprogrammazione, laddove sia necessario in relazione allo sviluppo dei progetti facenti parte del “Piano di Azione”;
6. operare per il massimo coinvolgimento e la condivisione delle iniziative, attività, proposte facenti parte del “Piano di Azione”, anche ricorrendo a forme strutturate di consultazione pubblica o altre modalità ritenute efficaci dal TT per la predetta finalità;
7. proporre, individuare, e promuovere eventuali misure di accompagnamento all’attuazione del “Piano di Azione” quali, ad esempio, un piano di comunicazione e di marketing territoriale, lo sviluppo e l’implementazione di infrastrutture informatiche per la tutela e la conoscenza dell’isola, il sostegno per la sicurezza e la qualità della vita degli isolani.

Il TT è coordinato dall’Agenzia del demanio, che mette a disposizione una pluralità di risorse qualificate professionalmente delle proprie strutture centrali e territoriali, per i diversi ambiti di competenza sulla gestione del patrimonio pubblico, anche tramite una struttura interistituzionale alla quale possono partecipare rappresentanti delle Parti sottoscrittrici.

Per la loro partecipazione ai lavori del TT i rappresentanti delle Parti sottoscrittrici non percepiscono alcun emolumento.

Art. 6

(Durata, risoluzione e modifiche)

Il Protocollo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le Parti, in prossimità della scadenza e valutato lo stato di attuazione complessivo del presente Protocollo d'intesa, possono rinnovare i termini dello stesso riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti.

Il Protocollo può essere risolto, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta.

Il Protocollo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti, da effettuarsi esclusivamente in forma scritta.

L'attuazione delle finalità del presente Protocollo d'intesa può essere regolamentata da specifici accordi.

Art. 7

(Risorse finanziarie)

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa non è previsto alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Per eventuali spese e rimborsi ogni Ente partecipante deciderà in piena autonomia se sostenerle e con quali modalità e tempistiche.

Art. 8

(Attività di comunicazione e clausola di riservatezza)

Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di divulgare e dare comunicazione delle attività/iniziativa oggetto del presente Protocollo tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.

Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ovvero acquisite nel corso dell'espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo, e identificate come confidenziali, saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi del presente Accordo, dopo aver acquisito il consenso degli altri Soggetti sottoscrittori.

Art.9

(Clausole finali)

Le Parti si attiveranno per addivenire alla positiva e completa attuazione del presente Protocollo d'intesa.

Le Parti verificheranno l'attuazione del presente Protocollo d'intesa, attraverso un monitoraggio costante degli impegni assunti, nonché della sussistenza delle condizioni propedeutiche alla fattibilità degli scenari di trasformazione condivisi.

Art. 10 **(Controversie)**

Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente Protocollo d'intesa, le Parti si impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell'ambito del Tavolo tecnico di cui all'Art. 5 che, a tal fine, dovrà essere convocato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti.

Qualora le Parti non dovessero addivenire alla composizione amichevole della controversia entro i termini di cui sopra, la stessa sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo territorialmente competente ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii..

Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti.

Art. 11 **(Trattamento dati personali)**

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e dal D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018. A tal fine confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente Protocollo d'intesa saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Le Parti concordano che, per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere che comportino trattamento di dati personali e che verranno avviati in virtù del presente Protocollo d'intesa, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da realizzare.

Il titolare del trattamento dei dati:

per il Ministero della Giustizia
per il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
per il Comune di Campo nell'Elba
per l'Agenzia del Demanio
per la Regione Toscana
per la Soprintendenza di Pisa

Art. 12

Efficacia e firma

Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, _____

Per il Ministero della Giustizia

Per l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Per il Comune di Campo nell'Elba
Il Sindaco

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore

Per la Regione Toscana

Per la Soprintendenza di Pisa

ALLEGATI

Allegato A “Schede immobili”

Allegato B “executive summary”